



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 44

Riunione del 23 gennaio 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò – Componente (estensore)

35.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

ANDREA BRUE', N.Q. DI PRESIDENTE DELLA ASD PALLAVOLO RAPAGNESE 1986 E DELLA ASD PALLAVOLO RAPAGNANESE 1986, IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.

Con atto di deferimento la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti della:

“PALLAVOLO RAPAGNANESE 1986 ASD: Per aver, in violazione degli Artt. 9 e 16 Statuto FIPAV, 2 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, provveduto al tesseramento dell'atleta Aliberti Gioia senza che la stessa fosse in possesso di regolare certificato medico.

BRUE' ANDREA: nella qualità di Presidente della ASD Pallavolo Rapagnanese a titolo di responsabilità diretta, ex Art. 75 n. 2 Reg. Giur., per i fatti contestati sub A al sodalizio del quale è Presidente”.

Il Tribunale Federale deliberava conseguentemente di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 23 gennaio 2019, nella quale compariva il solo Sostituto Procuratore Federale, il quale concludeva per la comminazione di adeguata sanzione disciplinare a carico del sodalizio e del tesserato, mentre per l'incolpato nessuno compariva.



All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti sia del Presidente che del Sodalizio;
- preso atto della memoria difensiva datata 20 novembre 2018 inoltrata alla Procura, successivamente alla comunicazione di conclusioni delle indagini, a firma del tesserato Andrea Brué

OSSERVA

La fattispecie in esame trae origine dalla comunicazione della tesserata Gioia Aliberti, nella quale l'atleta richiedeva la revoca dell'omologa del tesseramento, stante la scadenza del certificato medico obbligatorio avvenuta in data 29 giugno 2018, ritenuto che, successivamente alla detta data, non era mai stata convocata dai Responsabili della ASD Pallavolo Rapagnanese 1986, per effettuare la prevista visita medica.

A seguito della detta comunicazione il Responsabile dell'Ufficio tesseramento FIPAV, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato il rinnovo del tesseramento della suddetta atleta da parte del sodalizio ASD Pallavolo Rapagnanese 1986, richiedeva all'odierno incolpato, in data 5 settembre 2018, l'invio del certificato medico per l'idoneità agonistica all'esercizio della pallavolo, dell'atleta Gioia Aliberti, relativo alla stagione 2018/2019.

A seguito della detta comunicazione - rimasta priva di riscontro - il Responsabile dell'Ufficio tesseramento FIPAV (con provvedimento prot. n. 003040/18 del 19 settembre 2018 e relativi allegati) revocava l'omologa del tesseramento dell'atleta Gioia Aliberti dalla ASD Pallavolo Rapagnanese 1986, e trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

La Procura Federale, acquisiti i predetti documenti e ritenuta esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, deferiva il tesserato Andrea Bruè, n.q. di Presidente dell'ASD Pallavolo Rapagnanese 1986, innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Successivamente alla comunicazione di conclusioni indagini, il Presidente Andrea Bruè con memoria difensiva datata 20 novembre 2018, esprimeva il proprio rammarico per quanto avvenuto, confermando di non aver provveduto al rinnovo del certificato per *"...un errore dovuta al fatto che*



ci siamo fidati sia di una società da sempre amica,, sia di un'atleta che è nata e cresciuta pallavolisticamente nella nostra società.....”.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato la documentazione e la memoria pervenuta alla Procura, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e la condotta contestata, sostanzialmente ammessa dall'incolpato, sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Gli addebiti mossi nei confronti del sodalizio e del Presidente, il quale ne risponde per responsabilità oggettiva, trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi per il tesseramento degli atleti il preventivo obbligo di valida certificazione medica; inoltre, le motivazioni addotte dal Presidente Andrea Bruè a propria giustificazione non possono trovare accoglimento, atteso che la negligente condotta posta in essere è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Andrea Brué la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre).

Delibera altresì di infliggere a carico del sodalizio ASD Pallavolo Rapagnanese 1986, in persona del Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 300,00 (trecento/00).

Roma 24 gennaio 2019.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affisso il 24 gennaio 2019